

Roma, 29 luglio 2022

Prot. n. 46

On.le Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia

Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto

Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *stabilizzazione operatori giudiziari a tempo determinato ex art. 17 ter DL 36/2022 – estensione della procedura a tutti i lavoratori interessati*

Come è noto l'art 17 ter del DL 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e far fronte alle gravi scoperture di organico, ha previsto la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di assumere con contratto a tempo indeterminato, entro l'anno 2023, 1.200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione economica F1, in possesso di tutti i requisiti specificamente indicati dalla norma: essere in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; l'aver superato una procedura selettiva di reclutamento a tempo determinato espletata dall'amministrazione giudiziaria; l'aver maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito.

Il predetto intervento normativo, fortemente richiesto dalla CISL e certamente apprezzabile, considerata soprattutto la difficile contingenza, non è tuttavia risolutivo della problematica del precariato nell'amministrazione giudiziaria. Ed invero lo stesso assicura la stabilizzazione solo di 1200 lavoratori a tempo determinato, a fronte di una platea di interessati che è pari a circa 1600 unità, ed esclude tutti coloro che non hanno maturato i tre anni di servizio, anche non continuativi e senza demeriti, presso l'amministrazione giudiziaria. Tra questi: alcuni ex tirocinanti che, pur avendo svolto i tirocini di completamento e perfezionamento ex art. 37 L. 228/2012 art. 1 co. 25 lettera c), non hanno potuto beneficiare di ulteriori periodi di tirocini regionali; gli ex militari (circa 250 lavoratori) i quali, nella procedura assunzionale a tempo determinato bandita nel settembre del 2020, hanno beneficiato della riserva di posti prevista dalla legge ma precedentemente non hanno svolto

alcuna attività presso gli uffici giudiziari, neppure a titolo di tirocinio; i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 (tirocinio per laureati di età inferiore a trenta anni della durata di 18 mesi finalizzato ad assistere e coadiuvare i magistrati).

Ciò posto, la CISL, pur consapevole della circostanza che le amministrazioni centrali dello Stato, nella imminenza delle elezioni politiche, possono svolgere solo attività concernenti gli affari correnti, chiede sin d'ora la proroga di tutti i contratti a termine fino alla definitiva assunzione a tempo indeterminato ex art. 17 *ter* cit. nonché l'ampliamento del numero dei beneficiari della procedura al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari a tempo determinato attualmente in servizio, compresi gli ex militari ed i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013. Inoltre, considerata la rilevanza della problematica, la CISL chiede la convocazione di un apposito incontro al fine di conoscere tempi e modalità di attuazione dell'art. 17 *ter* del DL 36/2022.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

